COMUNE DI ALASSIO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 21.06.1996, n. 11 del 24.02.1997 e n. 55 del 14.12.2000 e ss. mm. e ii.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - Oggetto e Competenze ***1 - 5***

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Competenze del Sindaco

Art. 3 Competenze Sanitarie

Art. 4 Responsabilità

Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

CAPO II – Dichiarazione di morte, denuncia,
causa di morte ed accertamento dei decessi ***6 – 8***

Art. 6 Dichiarazione di morte

Art. 7 Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

Art. 8 Rinvenimento ossa, resti mortali, parti di cadavere

CAPO III – Osservazione dei cadaveri ***9 – 12***

Art. 9 Periodo di osservazione

Art. 10 Cautele nel periodo di osservazione

Art. 11 Locali di osservazione

Art. 12 Obitori

CAPO IV – Permessi di seppellimento ***13 - 17***

Art. 13 Rilascio autorizzazioni

Art. 14 Consegna permessi al custode

Art. 15 Rilascio di cadaveri

Art. 16 Prelievi per trapianti terapeutici

Art. 17 Autopsia e trattamenti conservativi

CAPO V - Feretri ***18 – 21***

Art. 18 Deposizione della salma nel feretro

Art. 19 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 20 Fornitura gratuita dei feretri

Art. 21 Pistrina di riconoscimento

CAPO VI - Trasporti funebri ***22 – 29***

Art. 22 Tipi di trasporto

Art. 22 bis Oneri per il trasporto delle salme

Art. 22 ter Trasporto delle salme a carico del comune e recupero salme

Art. 22 quater Obblighi delle Imprese di Onoranze Funebri

Art. 23 Orario dei trasporti

Art. 24 Caratteristiche dei carri funebri

Art. 25 Trasporti fuori comune

Art. 26 Trasporti particolari

Art. 27 Trasporti all'estero e dall'estero

Art. 28 Trasporto di salme senza funerale

Art. 29 Trasporto di ceneri e resti

TITOLO II

SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I – Cimiteri **30 - 39**

Art. 30 Elenco dei cimiteri

Art. 31 Piani regolatori cimiteriali

Art. 32 Costruzione dei cimiteri

Art. 33 Ammissione nei cimiteri

Art. 34 Personale addetto ai cimiteri

Art 35 Vaccinazione del personale dipendente

Art. 36 Compiti del custode

Art. 37 Compiti del Capo necroforo

Art. 38 Compiti dei necrofori

Art. 39 Concessione in appalto dei servizi cimiteriali

CAPO II Polizia dei cimiteri **40 – 44**

Art. 40 Orario di apertura dei cimiteri

Art. 41 Divieti e comportamenti del pubblico nei cimiteri

Art. 42 Divieto ingresso veicoli

Art. 43 Lavori murari

Art. 44 Materiali ornamentali

CAPO III Campi comuni e sepolture private **45 - 46**

Art. 45 Disposizioni tecniche generali

Art. 46 Reparti per persone professanti culti acattolici
e per comunità straniere

CAPO IV Inumazioni **47 - 49**

Art. 47 Campi di inumazione

Art. 48 Caratteristiche delle fosse

Art. 49 Deposizione del feretro nella fossa

CAPO V Tumulazioni ***50***

Art. 50 Sistema di tumulazione

CAPO VI Esumazioni ed estumulazioni ***51 – 60***

Art. 51 Esumazioni ordinarie

Art. 52 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 53 Esumazione straordinaria

Art. 54 Ossa provenienti dalle esumazioni

Art. 55 Estumulazioni ordinarie

Art. 56 Estumulazioni straordinarie

Art. 57 Verbali

Art. 58 Norme igieniche

Art. 59 Smaltimento rifiuti

Art. 60 Corrispettivi

TITOLO III

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I Concessioni cimiteriali ***62 – 69***

Art. 61 Tipologia

Art. 62 Diritto di sepoltura per tombe individuali

Art. 63 Canone di concessione

Art. 64 Iscrizioni, epigrafi

Art. 65 Divisione, subentri

Art. 66 Rinuncia alla concessione di loculi, colombari e cellette ossari

Art. 67 Durata delle concessioni individuali private

Art. 68 Scadenza delle concessioni individuali private

Art. 69 Decadenza delle concessioni individuali private

CAPO II Uso delle sepolture private di famiglia 70 – 84

Art. 70 Atto di concessione

Art. 71 Diritto di sepoltura in tombe di famiglia o monumentali

Art. 72 Progetti e costruzioni su aree in concessione

Art. 73 Prescrizioni tecniche

Art. 74 Assegnazione aree e controllo lavori

Art. 75 Edicole funerarie

Art. 76 Cripte

Art. 77 Iscrizioni lapidi su edicole funerarie e cripte

Art. 78 Obbligo di pavimentazione

Art. 79 Doveri in ordine alla manutenzione

Art. 80 Ammissione in sepoltura di tombe di famiglia e per collettività

Art. 81 Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia

Art. 82 Morte del concessionario

Art. 83 Divieto cessione diritto d'uso tombe di famiglia

Art. 84 Durata delle concessioni per tombe di famiglia

CAPO III Revoca, decadenza, rinuncia 85 – 90

Art. 85 Estinzione delle concessioni

Art. 86 Revoca

Art. 87 Decadenza delle concessioni per sepolture private di famiglia e collettività

Art. 88 Effetti della scadenza o della decadenza delle concessioni

Art. 89 Rinuncia

Art. 90 Fascicoli delle concessioni cimiteriali

TITOLO IV

CREMAZIONI

CAPO I Disciplina ***91 – 94***

Art. 91 Autorizzazione per la cremazione

Art. 92 Gratuità del servizio

Art. 93 Modalità di cremazione

Art. 94 Trasporto e verbale di consegna

TITOLO V

SOPPRESSIONE CIMITERI

CAPO I Norme applicabili ***95 - 102***

Art. 95 Disposizioni generali

Art. 96 Conseguenze della soppressione

Art. 97 Regolamentazione concessioni private

Art. 98 Materiali esistenti

Art. 99 Soppressione campi comuni

Art. 100 Salme aventi oggetti da recuperare

Art. 101Disponibilità dei materiali

Art. 102 Smaltimento rifiuti

TITOLO VI

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

CAPO I Disciplina ***103 – 109***

Art. 103 Apposizioni di lapidi – costruzioni

Art. 104 Lavori: sospensioni ed estromissioni

Art. 105 Cauzione

Art. 106 Recinzione cantieri

Art. 107 Orario di lavoro

Art. 108 Disciplina dei veicoli

Art. 109 Organizzazione dei lavori

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110 Efficacia delle disposizioni del regolamento

Art. 111 Cautele

Art. 112 Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 113 Concessioni pregresse

Art. 114 Sepolture private a tumulazioni pregresse e mutamento del rapporto concessorio

Art. 115 Domande giacenti per concessioni tombe di famiglia, collettività od edicole

Art. 116 Rimesse di carri funebri – Norma transitoria

Art. 117 Richiamo a norme vigenti

Art. 118 Entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
OGGETTO E COMPETENZE

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento, assunto in riferimento all'art. 32 della Legge 08.06.1990, n. 142 ed all'art. 344 del T.U. delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione ed uso dei cadaveri e parte di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e dei locali annessi alla concessione di sepolture private, nonché alla tenuta e pulizia dei cimiteri ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 2
Competenze del Sindaco

1.La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari, spettano al Sindaco, che vi provvede, in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, sentito il responsabile del settore igiene pubblica o altro medico suo delegato e tramite i custodi dei cimiteri, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali, ciascuno per la parte di sua competenza.

Art. 3

Competenze sanitarie

1.Il responsabile del settore igiene pubblica, o altro medico suo delegato controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 4

Responsabilità

1.Il Comune, mentre ha cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furti o danni alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio, come pure per l'impiego dei mezzi messi a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere ai loculi, ossari, ecc.

2.Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per atto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1.Presso ogni cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

2.Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

a) orario di apertura e chiusura;

b) una copia del presente Regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca delle concessioni.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 6

Dichiarazione di morte

1.Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso, entro 24 ore, all'ufficiale di Stato Civile del luogo, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri o, in mancanza, da persona informata del decesso.

2.I decessi avvenuti in ospedali, istituti, collettività e case di cura sono notificati, nel termine di 24 ore, a cura del Direttore dell'Ente.

Art. 7

Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi

1.La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti e con le modalità previste nel Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/1990.

Art. 8

Rinvenimento ossa, resti mortuari, parti di cadavere

1.Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali od ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2.Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopico e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 9

Periodo di osservazione

1.Nessuna salma può essere chiusa in cassa né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso.

2.Il termine di cui al comma 1 non deve essere osservato nei casi di decapitazione o maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte con le modalità indicate nell'art. 8 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

3.Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o nei casi di iniziata putrefazione, o quando altre speciali ragioni lo richiedano, il Sindaco, su proposta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

4.L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 10
Cautele nel periodo di osservazione

1.Durante il periodo di osservazione, il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.

2.Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, sono adottate le speciali misure cautelative prescritte dal Responsabile del servizio Igiene Pubblica dell'Unità locale socio-sanitaria.

Art 11

Locali di osservazione

1. In apposito locale del Cimitero principale, distinto dalla camera mortuaria, saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il periodo di osservazione;

b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità all'art. 29 del presente Regolamento.

Art 12

Obitori

1. In diverso ed apposito locale verranno assolte le seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
b) deposito, per un periodo indefinito, di cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie e per accertamenti medico legali di riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

CAPO IV

PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

Art. 13

Rilascio autorizzazioni

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione, dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di Stato Civile e Polizia Mortuaria.

2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 D.P.R. 10.09.1990 n. 285 per il seppellimento di parti di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

3. Per la sepoltura dei prodotti abortivi e dei feti che non sono stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale.

4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

5. Spetta all'Ufficio di Stato Civile predisporre l'organizzazione e fissare l'orario dei funerali; lo stesso ne darà comunicazione al custode del cimitero ed alla ditta appaltatrice del trasporto funebre.

Art. 14

Consegna permessi al custode

1. I permessi di cui all'art. 13 devono essere consegnati, dall'incaricato del trasporto al custode del cimitero e da questi conservati.

Art. 15

Rilascio di cadaveri

1. In nessun caso è consentito asportare dai cimiteri cadaveri, ossa, od altri resti umani, salvo quanto previsto dal capo VI del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, per quanto attiene agli scopi di studio.

Art. 16

Prelievi per trapianti terapeutici

1. I prelievi di parte di cadaveri a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 17

Autopsia e trattamenti conservativi

1. Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli articoli 45, 46,47 e 48 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e devono essere eseguiti da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, sotto il controllo del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando la causa di morte stata una malattia infettiva-diffusiva, la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

4. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico del settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPO V

FERETRI

Art. 18

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 19.

2. In ciascun feretro non si può chiudere che una sola salma; madre e neonato morti nell'atto del parto od in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. È fatto divieto svestire la salma degli indumenti che indossava al momento del decesso, ma non è vietato rivestire la salma, e ciò quando essa sia nuda, purché, in questo secondo caso, i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossa.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività il Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm 2 e superiore a cm 3 tre;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art 55, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra indicate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'articolo 30 del di D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

c) per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km , all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- È sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'articolo 30, punto 5 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unita Sanitaria locale o suo delegato il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata

dall'unità Sanitaria Locale competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzate dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 20

Fornitura gratuita dei feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 19 lettera a) e lettera e) sub 1) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte ho delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 21

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocato assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO VI

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 22

Servizio di trasporto delle salme

1. Il servizio di trasporto delle salme, nell'ambito del territorio comunale, può essere esercitato esclusivamente dalle Imprese di Onoranze Funebri in possesso, congiuntamente, delle autorizzazioni di commercio per la vendita di articoli funerari e della licenza di cui all'articolo 115 testo unico 18 giugno 1931 numero 773.

2. Gli incaricati del trasporto delle salme sono assoggettati alla normativa prevista per gli incarichi di pubblico servizio dall'art. 358 del Codice Penale, come modificato dalla legge 26.04.1990 n. 86.

Art. 22 bis

Oneri per il trasporto delle salme

1. Il trasporto delle salme è:

a) Con oneri a carico del Comune, nel caso in cui non vengano richiesti dagli interessati trattamenti, servizi e prestazioni particolari, con destinazione esclusiva delle salme nei campi comuni da inumazione ed eventualmente delle ceneri nel cinerario comune;
b) A carico del comune, in forma che garantisca il decoro del servizio ma senza servizi o trattamenti speciali, per le persone prive di redditi immobiliari, titolari di reddito annuo corrispondente alla sola pensione sociale, o che comunque non superino il minimo vitale e che non abbiano congiunti obbligati per legge a provvedere alle spese funerarie o non abbiano già in vita disposto altrimenti. La gratuità comprende il trasporto della salma dal luogo del decesso al campo di inumazione, in feretro con i relativi accessori e gli oneri relativi di Stato civile, sanitari cimiteriali e per il costo delle pratiche funerarie, opportunamente documentate.
c) A pagamento, in tutti gli altri casi in cui è fatta richiesta di servizio funebre, trattamenti, servizi o prestazioni particolari.

Art. 22 ter

Trasporto delle salme a carico del comune e recupero salme

1. Il servizio di recupero e trasporto delle salme a causa di decesso sulla pubblica via o per accidente anche il luogo privato nonché il trasporto delle salme di cui all'art.

22 bis, comma uno, lettera a), sono esercitati dal Comune e sono affidati ad un'impresa di onoranze funebri individuata mediante gara ad evidenza pubblica.

Art. 22 quater

Obblighi delle Imprese di Onoranze Funebri

1. Le imprese esercenti il servizio di trasporto delle salme devono:

a) essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773;

b) assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;

c) garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionale;

d) segnalare al Comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre che un recapito od agenzia per comunicazioni, chiamate e quant'altro possa occorrere;

e) esporre il listino prezzi dei servizi funebri offerti, comprensivo del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 120 del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 e fornirne copia al Comune per la sua esposizione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici;

f) adibire al servizio, personale di età superiore a 18 anni e fisicamente idoneo; applicare a detto personale tutte le forme di assicurazione sociale e contro gli infortuni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti, nel rispetto altresì delle norme di legge inerenti la sicurezza del lavoratore sul posto di lavoro;

g) fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie a disposizione e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;

h) informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;

i) effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;

j) trattare con gli interessati al funerale, per presentare i propri servizi, solo a mezzo dei responsabili, loro rappresentanti e/o personale dipendente qualificato;

k) non utilizzare personale estraneo all'impresa e corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;

l) negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.

Art. 23

Orario dei trasporti

1. Il Sindaco, con propria ordinanza, disciplina l'orario dei trasporti, le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. I trasporti funebri da e per il Comune ed i funerali nel territorio del Comune vengono aboliti nelle seguenti festività:

a) il 1° Gennaio;
b) il giorno della S. Pasqua;
c) il 15 di Agosto;
d) il 25 Dicembre;
e) ogni domenica dell'anno.

3. Nel caso di festività consecutive spetterà, comunque, all'Ufficio di Stato Civile, sulla base di quanto stabilito dal Sindaco, fissare l'orario dei funerali e darne comunicazione al custode del cimitero ed alla ditta concessionaria del trasporto funebre almeno 24 ore prima del funerale.

Art. 24

Caratteristiche dei carri funebri

1. Il trasporto dei cadaveri, dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio od al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

2. I carri destinati ai trasporti funebri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del Settore Igiene Pubblica della U.S.L. o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito dagli organi di vigilanza.

Art. 25

Trasporti fuori Comune

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane fuori dal Comune e autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

2. Al decreto è allegato il nulla osta del Responsabile del Servizio Di Igiene Pubblica della U.S.L. o di tecnici sanitari da lui delegati.

3. Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano altri tributate onoranze.

4. Per le salme provenienti da altro Comune, giunte al cimitero, verranno accertate le regolarità dei documenti e le caratteristiche dei feretri, in rapporto alla sepoltura cui sono destinate, ai sensi dell'art. 22.

5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto dei risultati ceneri al luogo definitivo di deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco ove è avvenuto il decesso. Al di fuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 30.

Art. 26

Trasporti particolari

1. Come previsto nei precedenti articoli, l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso;

Fanno eccezione:

a) i prodotti abortivi di cui all'art. 72 del D.P.R. n. 285/1990, per i quali è competente l'Unità Sanitaria Locale;
b) i trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidenti in luoghi pubblici o privati per i quali è la Pubblica Autorità che dispone il trasporto rilasciandone una copia all'incaricato del trasporto e una al Sindaco del Comune di decesso.

2. Il sindaco del Comune di decesso è tenuto, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del D.P.R. n. 285/1990 ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione o dall'obitorio anche se situato fuori dal proprio Comune al luogo di sepoltura.

Art. 27

Trasporti all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme, per e da altro Stato, avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 28

Trasporto di salme senza funerale

1. Il trasporto di salme osservazione per il periodo prescritto dall'art. 10 e comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con apposito furgone chiuso in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

2. Il trasporto fuori Comune o per l'Estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle Autorità, di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990 e non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Art. 29

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune o per l'Estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle Autorità, di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990, e non è soggetto né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.

2. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

TITOLO II

SERVIZI NEI CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

Art. 30

Elenco dei cimiteri

1. il Comune dispone per il seppellimento e la custodia delle salme:

a) del cimitero principale in regione Valbona;

b) di cimiteri distaccati per le località frazionali di Moglio e Caso.

Art. 31

Piani regolatori cimiteriali

1. L'Ufficio comunale provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio comunale; ogni planimetria comprenderà anche le zone di rispetto cimiteriale.

2. Ogni planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti, siano state apportate modifiche od ampliamenti.

3. Copie di dette planimetrie dovranno essere trasmesse a tutti gli uffici comunali competenti.

Art. 32

Costruzione dei cimiteri

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione di cimiteri nuovi devono essere redatti in conformità alle norme di cui al Capo X del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 ed alle leggi vigenti.

Art. 33

Ammissione nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali vengono accolti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
a) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori dal territorio comunale, ma in esso nate e/o che ivi abbiano avuto, in vita, la residenza per un periodo non inferiore ad anni cinque, previa verifica della disponibilità dei loculi e/o degli ossari;
c) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, ai genitori dei quali siano applicabili le condizioni di cui ai punti a) b) e c) del presente articolo;
e) i resti mortali delle persone sopra indicate;
f) i cadaveri di persone anziane, precedentemente residenti nel Comune, che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito a ricovero presso case di cura, case di riposo per anziani o presso parenti per essere assistite;
g) previa deliberazione della Giunta Comunale, esclusivamente negli ossari/cinerari, i cadaveri di persone che in vita, per il particolare impegno sociale profuso e/o per le opere compiute a favore della collettività, siano meritevoli di riconoscenza da parte della comunità alassina;
h) i cadaveri e/o i resti delle persone iscritte all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) del Comune di Alassio, previa verifica della disponibilità dei loculi e/o degli ossari.

Art. 34

Personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri e quello risultante dalla pianta organica dei dipendenti comunali con almeno:

a) un custode
b) capo necroforo (assistente tecnico)
c) tre necrofori affossatori.

Art. 35

Vaccinazione del personale dipendente

1. Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori nei cimiteri, deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi della legge

05.03.1963 n. 292 del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 7 settembre 1965 n. 1031.

Art. 36

Compiti del custode

1. Il custode svolge i seguenti servizi:

a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile; ritira, altresì, l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
b) iscrive nell'apposito registro, vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, ecc.; tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli Organi di controllo; un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Settore Demografico-Settore Stato Civile-Cimiteri, rimanendo, l'altro presso il servizio di custodia;
c) regola l'apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 37

Compiti del Capo necroforo

1. Il capo necrofori è responsabile della manutenzione dei cimiteri nonché dei servizi che in essi si svolgono e, in particolare:

a) presenzia e provvede alle operazioni di inumazione e tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere; che il feretro corrisponda ai requisiti di legge a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali dell'Autorità;
b) sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
c) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
d) presenzia e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo, ogni volta, apposito verbale, di cui consegna copia all'Ufficio comunale competente;
e) sorveglia a che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state pagate le relative tariffe;
f) vigila e si accerta che la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati, nel cimitero, sia stato debitamente autorizzato;

g) controlla che le tombe siano in buono stato di manutenzione e segnala all'Ufficio tecnico comunale di eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verifichino;
h) dispone e/o provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, ove occorresse, una disinfezione;
i) è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente Regolamento;
j) dispone e dirige i mezzi ed il personale necroforo per tutti i servizi cimiteriali.

Art. 38

Compiti dei necrofori

1. Alle materiali operazioni di seppellimento i necrofori provvedono a:

a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni;
b) porre la salma nella fossa e ricoprire la stessa fino ad esaurimento della terra scavata;
c) effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie;
d) effettuare le traslazioni di salme, le riduzioni, ecc.;
e) eseguire le tumulazioni in loculi e chiudere gli stessi con opere murarie;
f) trasportare a spalla al feretro, dal luogo di massima percorrenza del carro, all'interno del cimitero, sino al luogo destinato alla sepoltura;
g) attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto le gallerie, nei campi e nei vialetti mantenendo curate le siepi ed i prati e tagliando periodicamente le erbe;
h) assicurare la manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
i) su richiesta del custode o dell'Ufficiale di Stato Civile recarsi sul luogo indicato loro per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle Autorità;
j) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che vengono loro richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero e sostituire il custode o capo necroforo in caso di ferie o per malattia;

2. Il personale addetto ai cimiteri non potrà appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza di feretri, di lapidi, monumenti, ecc., né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

Art. 39

Concessione in appalto dei servizi cimiteriali

1. I servizi cimiteriali di gestione, manutenzione e custodia possono essere concessi in appalto a ditte idonee aventi requisiti di legge.

CAPO II

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40

Orario di apertura dei cimiteri

1. I cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. Durante il periodo in cui il cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, di norma, devono rimanere chiusi a chiave.

5. In occasione delle festività per la ricorrenza dei defunti, si dispone che, a partire dal giorno 27 di ottobre e sino a tutto il 5 novembre, è sospeso qualsiasi lavoro inerente alla costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari nell'interno dei cimiteri.

Art. 41

Divieti e comportamento del pubblico nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri è vietato:

a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani od altri animali, cose irriverenti;
c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui, fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi e, comunque, non rispettare le tombe altrui;
d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi cesti o spazi;
e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, giardini, sedere sui tumuli o sui monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
g) porre insegne pubblicitarie nell'area cimiteriale e nelle sue adiacenze, disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed, in specie, fare loro offerte di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini di ogni sorta;
h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
i) chiedere elemosina e questua senza l'autorizzazione del Sindaco;

j) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
k) l'ingresso ai minori di anni 10 non accompagnati da adulti.

2. I divieti predetti, per quanto possono essere applicati, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 42

Divieto ingresso veicoli

1. Nei cimiteri non è consentito l'accesso ai veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione dei carri funebri dove possibile e se regolarmente autorizzati. Per soli motivi documentati, di salute o di età, il Sindaco può concedere una specifica e nominativa autorizzazione all'uso di veicoli per visitare i propri defunti, in deroga al presente comma.

2. Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli sarà consentito nell'intesa che l'ingombro, il peso e la capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero, limitatamente al tempo necessario allo scarico del materiale. L'ingresso dei veicoli, di cui sopra, deve svolgersi, comunque, esclusivamente negli orari stabiliti e previa autorizzazione.

Art. 43

Lavori murari

1. Gli esecutori di lavori murari nell'interno dei cimiteri, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.

2. I materiali di scavo o rifiuti devono essere, di volta in volta, rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode.

3. Alla fine dei lavori, il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.

Art. 44

Materiali ornamentali

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di apporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non escano dal perimetro di spazio appositamente assegnato.

CAPO TRE

CAMPO COMUNI E SEPOLTURE PRIVATE

Art. 45

Disposizioni tecniche generali

1. Il cimitero può essere diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione e di aree per sepolture private.

2. Sono comuni le sepolture, per inumazione, della durata legale di anni 10, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente, ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

3. Sono private le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata o per maggiore distinzione; esse possono consistere:

a) nella concessione d'uso temporaneo di loculi o colombari costruiti direttamente dal Comune;
b) nella concessione d'uso temporaneo di area per la costruzione di sepolcro di famiglia o per collettività;
c) nella concessione d'uso temporaneo di ossarietti o cellette, costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni od estumulazioni o delle urne cinerarie.

4. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto al Comune il prezzo stabilito nella tariffa approvata dall'Organo competente.

Art. 46

Reparti per persone professanti culti acattolici e per comunità straniere

1. All'interno dei cimiteri possono essere previsti speciali reparti destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, secondo i sistemi indicati nei precedenti articoli, di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico che abbiano manifestato volontà di non essere sepolte nei campi comuni previsti.

2. In difetto di tale manifestazione possono provvedere anche i parenti "iure sanguinis".

3. Anche alle comunità straniere, che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro connazionali, può essere concessa un'area adeguata del cimitero.

4. Tutte le aree od i reparti dati in concessione, di cui ai precedenti comma, saranno soggette alla osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e, per quanto meglio previsto, dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

CAPO IV

INUMAZIONI

Art. 47

Campi di inumazione

1. I campi di inumazione devono essere divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

Art. 48

Caratteristiche delle fosse

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a 2 metri di profondità da piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

2. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e larghezza di metri 0,80 e devono distare una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. I vialetti di separazione devono essere provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

3. Ogni fossa, nei campi di inumazione, deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici portante un numero progressivo.

4. È vietata la formazione di lastricati e battuti in cemento tra fossa e fossa.

5. Su ogni sepoltura è consentito soltanto il collocamento di un cippo marmoreo le cui caratteristiche dovranno essere conformi al modello approvato dall'Amministrazione comunale.

6. Le epigrafi e le iscrizioni potranno essere incise o applicate con lettere e numeri in bronzo od in acciaio.

7. Sono assolutamente vietate le epigrafi con semplice vernice.

8. È consentita l'applicazione di ritratti su porcellana o simili.

9. Resta vietata l'applicazione di comuni fotografie, anche se difese da vetro.

10. Trascorso il decennio da seppellimento, al momento dell'esumazione, tutto quanto posto sulle fosse comuni, qualora non venga ritirato dagli interessati, passa in proprietà del Comune.

Art. 49

Deposizione del feretro nella fossa

1. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.

2. Deposto il feretro nella fossa questa verrà subito riempita con le modalità di cui all'art. 40, comma 1. Nel caso di salme provenienti dall'estero o dall'altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osservano le norme di cui al secondo comma dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

CAPO V

TUMULAZIONI

Art. 50

Sistema di tumulazione

1. In luogo delle inumazioni le salme possono essere tumulate in loculi separati per sepolture individuali oppure in tombe di famiglia e collettività.

2. Le concessioni per tumulazione in loculi separati per sepolture individuali hanno la durata di cui all'art. 67 del presente Regolamento mentre le concessioni per tumulazione in tombe di famiglia e collettività hanno la durata di anni 99 rinnovabili.

3. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

4. Nelle tombe le salme verranno appoggiate sulla soletta ripartizione ed i concessionari dovranno provvedere alla tempestiva chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni, intonacata nella parte esterna.

5. Trattandosi di loculi o colombari, sarà consentita l'asportazione dai cimiteri, da parte degli interessati, delle lastre di chiusura dei loculi e colombari, allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura.

6. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro dietro pagamento di apposita tariffa.

7. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 51

Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalle inumazioni. Le forse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco con apposita ordinanza e non sono soggette ad autorizzazione.

3. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite in apposito campo, all'uopo destinato o in campo comune in attività, in modo da non interrompere, così, la scadenza generale del campo.

4. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esumate dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo destinati.

Art. 52

Avvisi di scadenza per esumazione ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazioni è pubblicizzata almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo appositi cartelli recanti l'avviso di scadenza.

2. All'ingresso dei cimiteri è pubblicizzato, ogni anno, a partire dal giorno della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, l'elenco dei campi ed eventualmente delle fosse in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate.

3. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione devono darsi in nota all'Ufficio servizi cimiteriali, comunicando il loro preciso indirizzo e recapito telefonico.

4. Coloro i quali intendono provvedere alla sistemazione dei resti provenienti dalle esumazioni ordinarie in ossari avuti in concessione, dovranno inoltrare istanza al Sindaco almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni di esumazione nel campo in cui è stata sepolta la salma del loro congiunto. Il custode del cimitero, d'intesa con i familiari, stabilirà la data delle operazioni di esumazione.

Art. 53

Esumazione straordinaria

1. Le salme possono essere esumate, prima prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Non è, comunque, consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa in quanto verrebbe alterato l'ordine di inumazione.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dalle Autorità Giudiziarie, le salme devono essere trasferite in sala autoptica con osservanza delle norme eventualmente suggerite da dette autorità.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite in presenza del Responsabile Del Settore di Igiene Pubblica della U.S.L.

4. Salvo nei casi ordinati dall'autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi da maggio a settembre;
b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte ed il Responsabile Del Settore Igiene Pubblica dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 54

Ossa provenienti dalle esumazioni

1. Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente depositate nell'ossario comune, a meno che, coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette od ossari, posti dentro il cimitero, ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall'art. 30 comma 2.

Art. 55

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco. Per le salme tumulate in tombe di famiglia l'estumulazione ordinaria avviene su richiesta degli interessati non prima del decorso di trenta anni dalla data di tumulazione.

2. Le salme tumulate in loculo o cripta si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze ed, in via straordinaria, in ogni tempo, a richiesta dei familiari, con autorizzazione del Sindaco, quando si sia disposta una diversa sistemazione.

3. Le salme che alla scadenza ordinaria risultino indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando, prima, qualche foro nella parte superiore della cassa metallica.

4. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario, su parere del Responsabile del Settore Igiene Pubblica della U.S.L. o suo delegato.

5. È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle tasse con le quali fu collocato nello loculo al momento della tumulazione.

Art. 56

Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, subordinatamente all'acquisizione del nulla osta del Responsabile del Settore Igiene Pubblica.

2. Qualora il sanitario suddetto constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 57

Verbali

1. Si applicano alle esumazioni straordinarie ed alle estumulazioni sia ordinarie sia straordinarie, le disposizioni previste relative alla redazione del verbale dell'operazione eseguita.

Art. 58

Norme igieniche

1. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione od estumulazione dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dal coordinatore della U.S.L. per la disinfezione dei feretri o dei loro resti, delle fosse aperte e del terreno circostante, degli attrezzi e degli indumenti personali dei necrofori.

Art. 59

Smaltimento rifiuti

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in vigore.

Art. 60

Corrispettivi

1. Le esumazioni ordinarie sono a carico del Comune.

2. Quelle straordinarie e le estumulazioni ordinarie daranno luogo al pagamento del corrispettivo stabilito nella tariffa approvata dall'organo competente.

3. Per quelle disposte dall'autorità Giudiziaria si applica la legge 23 dicembre 1965 n. 270 e successive modificazioni.

TITOLO III

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 61

Tipologia

1. In ogni cimitero il Comune può accordare, per sepolture private su aree specificatamente previste nel piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune stesso.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od Enti, di sepolture per famiglie e collettività.

3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi e loculi-ossari).

4. La concessione d'uso temporaneo di aree, loculi, ossari e cellette deve risultare da atto scritto da rilasciarsi previa domanda al Sindaco, nelle forme di legge, a spese del concessionario, previo pagamento dei diritti, del prezzo e del canone stabiliti dall'Organo competente.

5. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura per la durata prevista.

6. Tale diritto non è commerciabile, per cui, in caso di cessazione della concessione medesima, per rinuncia o decadenza, il bene demaniale rientra nella completa disponibilità del Comune. In caso di revoca motivata da esigenze di pubblica utilità che avvenga al di fuori dell'ipotesi prevista dal punto 2 dell'arti. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, verrà assegnata altra adeguata sistemazione a cura del Comune.

Art. 62

Diritto di sepoltura per tombe individuali

1. Per i loculi ed i colombari, fatta eccezione per le nicchie e cellette ossario, il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola salma indicata nell'atto di concessione con le possibilità di cui al punto 6) dell'art. 50.

2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

3. Le concessioni di sepolture in loculi e colombari hanno luogo, di norma, solo in occasione della sepoltura delle persone cui sono destinate e vengono assegnate in ordine progressivo alle sepolture disponibili.

4. Può farsi eccezionalmente la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, tenuto conto dell'età del destinatario e della disponibilità delle sepolture, solo se sia dimostrato che il destinatario non ha parenti prossimi che si curino di lui alla sua morte.

5. Le sepolture private in loculi o colombari possono essere eccezionalmente concesse, secondo disponibilità, anche a persone residenti fuori del Comune.

6. Il rilascio della concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni in materia anche se non espressamente richiamate nel rilascio della stessa.

7. Nel caso di trasferimento di una salma da un loculo o colombaro di prima tumulazione ad altra sepoltura richiesta per tumulazione vicina ai familiari, il loculo dismesso verrà retrocesso al Comune, il quale rimborserà al concessionario la quota stabilita dall'art. 66 del presente Regolamento.

Art. 63

Canone di concessione

1. Il rilascio della concessione delle sepolture individuali in loculi o colombari e nelle cellette ossario è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario

nella misura stabilita ed aggiornata dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione.

2. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali benemerenze, tale onoranza sia deliberata dalla Giunta Comunale.

Art. 64

Iscrizioni epigrafi

1. Sulle lastre di marmo di chiusura delle concessioni private individuali, loculi e loculi ossari, le epigrafi dovranno essere incise oppure applicate con lettere e numeri in bronzo od acciaio.

2. Sono vietate le epigrafi con semplice vernice.

3. È consentita l'applicazione di ritratti su porcellana e simili.

4. È vietata l'applicazione di comuni fotografie anche se difese da vetro.

5. I portafiori ed i portalumi non potranno superare l'altezza di cm 30 e la sporgenza di cm 16 per i loculi e l'altezza di cm 16 e la sporgenza di cm 14 per i loculi ossari.

6. I portafiori e portalumi e gli accessori funerari in genere debbono, comunque, rispettare il decoro del luogo.

Art. 65

Divisione, subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 20 della l. 8.01.1968, n. 15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 6 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di loro quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 71, che assumono le qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli altri aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta d'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 71, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo dell'ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 66

Rinuncia alla concessione di loculi, colombari e cellette ossari

1. La rinuncia della concessione di loculi, colombari e cellette ossari può avvenire per trasferimento della salma o dei resti mortali o delle ceneri in altra sepoltura o per altre cause che devono essere valutate ed accolte dall'amministrazione Comunale.

2. Nel caso di rinuncia alla concessione di loculi o cellette ossari trentennali, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso sulla base della seguente formula [1 diviso (2 per N)] (N = anni di utilizzo della concessione con arrotondamento all'anno intero se la frazione supera i sei mesi).

3. Nel caso di rinuncia alla concessione, di loculi, o cellette ossari perpetui, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso del 70% della tariffa in vigore per le concessioni trentennali di loculi o cellette ossari.

4. Per quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 dall'importo del rimborso potrà essere dedotto il costo per il ripristino della lapide marmorea.

5. Non si fa luogo a rimborsi per le rinunce che intervengano negli ultimi cinque anni della concessione.

Art. 67

Durata delle concessioni individuali private

1. Le concessioni per sepoltura individuali private sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

2. La durata è fissata in 30 anni per i loculi o colombari e cellette ossari.

3. A richiesta degli interessati è consentito, salvo ragione di grave insufficienza di sepolture nel cimitero, il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione in vigore all'atto del rinnovo.

Art. 68

Scadenza delle concessioni individuali private

Alla scadenza della concessione, il loculo od il colombaro, salvo che gli interessati richiedano di rinnovare la concessione o d'avere un ossario, ritorna a disposizione del Comune che provvede, a spese del concessionario, alla traslazione dei resti nell'ossario comune o, qualora la salma risultasse indecomposta, al suo trasferimento in apposito campo d'inumazione.

Art. 69

Decadenza delle concessioni individuali private

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura, ed il loculo o colombaro non venga retrocesso come previsto dall'art. 66;
b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura di cui all'art. 62;
d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

CAPO II

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE DI FAMIGLIA

Art. 70

Atto di concessione

1. Chi intende ottenere un'area privata per le sepolture di famiglia, deve presentare domanda al Sindaco, nelle forme di legge, a proprie spese previo pagamento dei diritti e del prezzo stabiliti dall'Organo competente.

2. La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. Il diritto di sepoltura privata di famiglia consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di disposizione del Comune.

4. La concessione di tale diritto è un atto unilaterale dell'amministrazione Comunale.

Art. 71

Diritto di sepoltura in tombe di famiglia o monumentali

1. Il diritto d'uso delle sepolture per tombe di famiglia, entro i limiti dei posti disponibili dal progetto approvato, hanno diritto ad essere tumulati, il concessionario ed il coniuge.

2. Hanno pure diritto di esservi tumulati i discendenti e gli ascendenti in linea retta e, salvo espressa volontà contraria dell'originale concessionario, quelli in linea collaterale.

3. Con il consenso del concessionario potranno, altresì esservi tumulate le persone conviventi con la famiglia del concessionario e legate allo stesso da vincoli di affinità.

4. Previo assenso del concessionario potranno, altresì, esservi tumulate persone a lui legate da vincoli affettivi.

5. Decorso il periodo di 30 anni dalla data del decesso la salma può essere estumulata per far posto ad una nuova tumulazione previo pagamento della somma prevista nel tariffario.

Art. 72

Progetti e costruzioni su aree in concessione

1. La concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali ha la durata di 99 anni rinnovabili ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 ed è disposta su conforme deliberazione della Giunta Comunale.

2. I singoli progetti di sepolture private devono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'U.S.L. competente, osservate le disposizioni del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, controllando che tutti gli elementi di composizione siano ispirati al rispetto ed alla dignità del luogo e che i materiali impiegati siano previsti in quantità e qualità idonee ad assicurare la durata e la manutenzione delle costruzioni.

3. Nell'atto d'approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4. In caso di mancata approvazione dovrà essere notificato il motivo del rigetto.

5. Le sepolture private non devono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

6. Le costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.

7. La presentazione del progetto, pena la decadenza della concessione, deve aver luogo entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

8. L'inizio dei lavori dovrà avere luogo entro il periodo massimo di mesi sei dall'approvazione del progetto ed il termine dovrà avvenire entro un anno dall'inizio degli stessi, salvo proroga concessa dalla Giunta Comunale per comprovate cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà del concessionario.

9. A lavori ultimati l'ufficio Tecnico Comunale accerterà la rispondenza della costruzione al progetto approvato e se sussistano inconvenienti igienici e, quindi, rilascerà certificato di regolare esecuzione e di collaudo avvenuto.

Art. 73

Prescrizioni tecniche

1. Alle domande d'autorizzazione per la costruzione di edicole, cappelle, cripte, sarcofaghi, monumenti, dovranno essere allegati i tipi, in cinque copie (di cui una in bollo), necessari alla chiara intelligenza dell'opera progettata, con speciale riguardo alla natura e qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore ed ai loro collegamenti.

2. Le opere dovranno essere progettate da ingegneri, architetti e geometri iscritti agli albi professionali.

3. I disegni dovranno contenere pianta, due sezioni ortogonali ed i prospetti di tutte le facciate previste all'esterno e all'interno delle costruzioni e dovranno essere compilati almeno in scala 1:20.

4. Unitamente a questi disegni dovrà essere presentata una planimetria del campo ove avverrà la costruzione, con l'indicazione delle quote d'altezza delle edicole circostanti già edificate, nonché due fotografie.

5. Per opere d'elevato valore artistico potrà essere richiesto, dalla Commissione Edilizia, un modello o un bozzetto dell'opera.

6. Tutti i disegni dovranno essere firmati dal concessionario e dal progettista.

7. Nessuna modifica, alle opere progettate, potrà essere apportata, nel corso dell'esecuzione delle stesse, senza ulteriore preventiva approvazione ed autorizzazione.

Art. 74

Assegnazione aree e controllo lavori

1. Prima dell'inizio dei lavori, il tecnico comunale addetto consegnerà al concessionario l'area addetta alla costruzione, nonché il caposaldo fisso cui riferire le quote della facciata più alta e provvederà, altresì, alla delimitazione dell'area relativa sulla base dell'atto di concessione.

2. Nel corso dei lavori provvederà, altresì al controllo delle opere in rapporto al rispetto del progetto approvato e delle eventuali modificazioni autorizzate.

3. Il funzionario potrà impartire tutte le disposizioni atte a prevenire ed a rimuovere irregolarità ed abusi, proponendo al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.

4. Prima dell'inizio dei lavori, il concessionario è tenuto a comunicare al Comune il nominativo dell'impresa e il Direttore dei lavori.

Art. 75

Edicole funerarie

1. Le costruzioni d'edicole funerarie dovranno occupare unicamente l'area corrispondente allo spazio assegnato, salvo la sporgenza massima di cm 30, oltre tale limite, del cornicione di coronamento, ed essere contenute nell'altezza massima, fuori terra, di metri 5 (cinque), misurata a partire dal lato più basso dell'area cimiteriale interessata sino al punto più alto del coronamento.

2. Le cornici, cornicione, tetto, dovranno essere compresi nell'altezza massima concessa.

3. In ogni caso, è assolutamente vietato lo stillicidio sulle aree limitrofe destinate a passaggio e su costruzioni sia private che pubbliche.

4. Nella costruzione d'edicole o cappelle funerarie sarà escluso l'impiego del legno e saranno assolutamente proibiti soffitti in listelli di legno e le volte centinate.

5. Il rivestimento interno e le membrature decorative dovranno essere in pietra naturale.

6. Le zoccolature, i gradini, gli scamilli dovranno essere in pietra dura.

7. Le solette orizzontali dei loculi devono avere un dimensionamento strutturale per carichi di almeno 250 kg/metro quadrato con verifica al rischio sismico, indipendentemente se la struttura sia da realizzarsi o meno in opera o con elementi prefabbricati.

8. Le solette e le pareti dei loculi devono avere caratteristiche d'impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere, nel tempo, tali proprietà.

9. I piani d'appoggio dei loculi devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

10. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura in mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.

11. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lostra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

12. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso a o del feretro.

13. Sono, pertanto, vietate le progettazioni di edicole funerarie in cui si preveda l'accesso del feretro dall'interno della costruzione stessa.

14. Le misure d'ingombro libero per tumulazione feretri non devono essere inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza di m 2,25, di larghezza 0,75, di altezza m 0,70.

15. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura, secondo quanto già previsto ai precedenti commi 9 e 10.

16. Le cripte sotterranee sottostanti le edicole funerarie non potranno oltrepassare la profondità di m 3 (tre) sotto il piano del pavimento della costruzione.

17. I materiali usati per il rivestimento dovranno avere uno spessore minimo di cm 3, se usati esternamente, di cm 2 se usati internamente.

18. Nelle edicole funerarie è consentita la costruzione di un apposito reparto da destinarsi ad ossario.

19. Le recinzioni delle aree ed i cancelletti esterni dovranno insistere unicamente sull'area assegnata è prescritta; non dovranno superare l'altezza di cm 70 ed essere di solida struttura accuratamente verniciati e fissati sul cordolo e plinti di pietra.

20. Le colonnine ed i pilastrini di pietra dovranno avere una conveniente altezza.

Art. 76

Cripte

1. Nelle aree cimiteriali è consentita la costruzione di cripte la cui profondità non potrà superare i m 3 (tre) sotto il piano circostante.

2. Nelle cripte è obbligatoria la costruzione di loculi con proprio accesso indipendente, le cui misure interne, le solette, i muri perimetrali e tutte le altre prescrizioni tecniche dovranno essere le medesime previste per le edicole funerarie.

3. Le lapidi di copertura per accedere alle cripte dovranno essere di marmo, di pietra naturale o di granito e dovranno avere lo spessore minimo di cm 10 e dovranno appoggiare su di un cordolo di pietra dura o di granito non inferiore a cm 20.

Art. 77

Iscrizione lapidi su edicole funerarie e cripte

1. Sulle lastre di marmo a chiusura dei loculi delle edicole funerarie e delle cripte le epigrafi dovranno essere incise o applicate con lettere e numeri in bronzo o acciaio.

2. Sono assolutamente vietate le epigrafi con semplice vernice.

3. È consentita l'applicazione di ritratti su porcellana o simili.

4. E' vietata l'applicazione di comuni fotografie anche se difese dal vetro.

5. I portafiori, i portalampade e gli accessori in genere debbono rispettare il decoro del luogo.

Art. 78

Obbligo di pavimentazione

1. È fatto d'obbligo, ai concessionari di aree cimiteriali, di provvedere alla pavimentazione delle aree rimaste libere nell'interno dei campi, tra una concessione e l'altra, ognuno per la propria quota spettante e secondo le disposizioni dell'Ufficio Comunale, con materiali naturali (marmo, travertino, quarzite, ecc.) disposti a mosaico o alla romana.

2. La spesa per detta pavimentazione, è a totale carico dei concessionari delle aree tombali per la parte di loro competenza, mentre al Comune resta riservata la disponibilità delle aree sulle quali è stata eseguita la pavimentazione.

Art. 79

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà disporre, previa diffida, ad adempiere, in un termine non superiore a 15 giorni, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.

3. Risultando lo stato di abbandono ed incuria il Sindaco provvederà alla dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere in termini non superiore a trenta giorni.

Art. 80

Ammissione in sepoltura di tomba di famiglia e per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo l'art. 71 del presente regolamento e che non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito, nell'atto di concessione, la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2. Il concessionario o rappresentante dei concessionari devono, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.

3. Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'Ente o Comunità deve presentare, di volta in volta, una apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.

4. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta non risulti il diritto del richiedente, oppure quando si è fatta opposizione da parte degli aventi diritto mediante atto scritto comunicato all'amministrazione.

5. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

6. Le eventuali controversie, tra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte, direttamente dai medesimi, davanti all'autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari.

7. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione o titolari di diritto di sepoltura, è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 81

Tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia

1. Non sarà consentita la tumulazione nella tomba di famiglia di persone non appartenenti al nucleo familiare del concessionario per le quali non risulti dall'atto di concessione il diritto alla tumulazione o da quanto disposto dall'art. 71 del presente regolamento.

2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari potranno, comunque, disporre per la tumulazione provvisoria di salme in attesa di assegnazione di altra sepoltura da parte del Comune.

A tal fine, gli stessi produrranno all'ufficio concessioni cimiteriali un'apposita dichiarazione dalla quale risulti chiaramente la loro volontà di consentire l'ammissione nella tomba di famiglia di persona estranea al nucleo familiare; dovranno, altresì, dichiarare che la tumulazione è data a titolo provvisorio e che la stessa avviene senza alcun fine di lucro o speculazione.

3. Trattandosi di concessione provvisoria la sua durata non potrà essere superiore a due anni, rinnovabile per una sola volta.

Art. 82

Morte del concessionario

1. In caso di morte del concessionario di una tomba di famiglia, gli eredi legittimi devono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di decesso, comprovando, altresì, tale loro qualità mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2. Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia o frazione di tomba, venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedersi nel diritto di sepoltura, trascorsi dieci anni dalla ultima tumulazione, il Comune avrà libera disponibilità dei posti rimasti liberi, fermo restando l'obbligo della conservazione della sepoltura stessa delle salme o dei resti mortali, con facoltà di ridurre,

discrezionalmente, le lapidi o i monumenti installati, nonché di procedere alla riduzione in resti delle salme sepolte da oltre cinquant'anni.

Art. 83

Divieto cessione diritto d'uso tombe di famiglia

1. Il diritto delle sepolture private concesse alle persone fisiche è riservato alle persone di cui all'art. 71 del presente Regolamento; di quelle concesse ad Enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione.

2. E' vietata la cessione a scopo di lucro speculativo del diritto d'uso tra privati, salvo i casi di concessione temporanea di cui all'art. 81 e di cessione a titolo gratuito per atto tra vivi o *mortis causa*.

Art. 84

Durata delle concessioni per tombe di famiglia

1. Le concessioni di sepolture private per tombe di famiglia si estinguono, oltre che per scadenza del termine previsto dall'art. 72, per revoca, per decadenza, per rinuncia e per soppressione del Cimitero.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA

Art. 85

Estinzioni delle concessioni

1. Le concessioni di sepolture private per tombe di famiglia si estinguono, oltre che per scadenza termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia e per soppressione del cimitero.

Art. 86

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Art. 87

Decadenza delle concessioni per sepolture private di famiglia e collettività

1. La decadenza può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dagli artt. 71 e 83;
b) quando, per l'inosservanza della prescrizione di cui all'art. 73, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto o, quando, non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'articolo 79;
d) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
e) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Art. 88

Effetti della scadenza o della decadenza delle concessioni

1. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro, concesso in uso, tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente Codice Civile.

2. Resi esecutivi i provvedimenti di scadenza o decadenza, il Sindaco, sentito il coordinatore dell'unità Sanitaria Locale adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione e l'estumulazione dei feretri ed alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.

3. Tutti i materiali e le opere, e quant'altro di ornamento ed attrezzatura funebre, passano a disposizione del Comune, unitamente a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo.

4. I materiali utilizzabili saranno impiegati in opere di miglioramento del cimitero ho venduti, con destinazione del ricavato allo stesso scopo.

5. Può essere consentito, a favore dei concessionari, il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura o per tombe di parenti od affini sino al 4° grado, purché nello stesso cimitero.

6. Le opere di pregio artistico o storico saranno conservate a cura del Comune.

7. Gli oggetti preziosi o di valore rinvenuti saranno restituiti ai familiari aventi diritto in ordine di successione ereditaria. Se tale diritto non viene accertato, od in mancanza di eredi o di irreperibilità, gli oggetti saranno alienati a favore del Comune.

Art. 89

Rinuncia

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree e manufatti, salvo i casi di decadenza, quando:

a) l'area in concessione non venga utilizzata, salvo quanto previsto dall'art. 72 comma 6 e 7;
b) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
c) il manufatto sia internamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi diritto alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per le concessioni previste alla lettera a) un rimborso in misura pari al 70% della tariffa in vigore al momento della rinuncia;
- per le concessioni previste alle lettere b) e c), oltre a quanto sopra, ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dell'ufficio Tecnico Comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori o dei posti disponibili ed allo stato delle opere.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincolo o condizioni alcuna.

Art. 90

Fascicoli delle concessioni cimiteriali

1. Per ogni concessione cimiteriale sarà istituito un fascicolo, tenuto dall'Ufficio addetto, nel quale si registreranno i dati relativi alla concessione, alla concessione di opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni ed alle successioni debitamente comprovate.

TITOLO IV

CREMAZIONI

CAPO I

DISCIPLINA

Art. 91

Autorizzazione per la cremazione

1. la cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art. 79 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Art. 92

Gratuità del servizio

1. Il servizio di cremazione è gratuito al pari delle inumazioni in campo comune. Fintantoché il Comune non disporrà di un proprio crematorio si provvederà al rimborso delle spese sostenute dall'Ente gestore dell'impianto che ha eseguito il servizio.

Art. 93

Modalità di cremazione

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposite urne cinerarie portanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e devono avere dimensioni tali da poter essere contenute nelle cellette in cui verranno collocate.

2. È consentita la collocazione di una o più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

3. Le urne cinerarie tumulate nei loculi, nelle apposite cellette e nelle tombe di famiglia seguono le modalità di concessione e rinnovo.

Art. 94

Trasporto e verbale di consegna

1. Per il trasporto delle urne contenente i residui della cremazione trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 del presente regolamento.

2. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto dal responsabile del servizio cimiteriale presso cui avviene la cremazione. Detto verbale sarà consegnato al servizio di custodia del cimitero in cui verranno custodite le ceneri.

TITOLO V

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

CAPO I

NORME APPLICABILI

Art. 95

Disposizioni generali

1. Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie, può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.

2. tale soppressione viene deliberata dal Consiglio comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'U.S.L. competente per territorio.

Art. 96

Conseguenze della soppressione

1. Il terreno di un cimitero, di cui sia stata deliberata la soppressione, non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

2. Per la durata di tale periodo, esso rimane sotto la vigilanza dell'Autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

3. Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri 2 e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 97

Regolamentazione concessioni private

1. in caso di soppressione del cimitero gli enti o le persone fisiche concessionarie di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di

concessione, hanno soltanto il diritto di ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune.

2. le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri, che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private, sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti diversi stabiliti con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 98

Materiali esistenti

1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri, posti sulle sepolture private esistenti nel cimitero soppresso, restano di proprietà dei concessionari che possono trasferirli nel nuovo cimitero.

2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano di proprietà del Comune.

Art. 99

Soppressioni campi comuni

1. Le salme inumate nei campi comuni decennali, la cui ordinaria giacenza è scaduta, verranno esumate a cura e spese del Comune, come previsto dall'art. 82 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e dall'art. 53 del presente regolamento.

2. I resti delle salme, prodotti dalle sopra citate esumazioni ordinarie, devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune del cimitero a meno che, coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di accoglierli e deporli in cellette o loculi ossari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione o trasportarli in altri Comuni.

3. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle apposite cassettine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 30.

4. Le spese per l'eventuale fornitura della cassetta di zinco e dell'eventuale concessione di un loculo ossario sono a carico degli interessati mentre sono a carico del Comune tutte le altre spese.

5. Le salme che dovessero risultare indecomposte sono trasferite in apposito campo, all'uopo destinato. Tutte le spese inerenti alla suddetta operazione sono a carico del Comune.

6. Le salme inumate nei campi comuni, la cui scadenza ordinaria prevista non sia ancora scaduta, verranno esumate, di volta in volta, sino al raggiungimento del rispettivo turno di scadenza decennale.

7. L'esecuzione di quanto previsto ai precedenti commi dovrà essere pubblicizzata a mezzo di appositi cartelli recanti l'avviso di prossima esumazione.

8. Coloro che vogliono essere informati della data di esumazione debbono darsi in nota all'ufficio Comunale comunicando il loro preciso indirizzo e recapito telefonico o, in difetto, l'Amministrazione dovrà dar notizia agli interessati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima del giorno fissato per la esumazione.

9. Nel giorno fissato, l'esumazione avrà luogo anche in assenza degli interessati.

Art. 100

Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari che ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendano recuperare, devono farne avviso all'Ufficio Comunale prima dell'esumazione e, nel caso in cui ne richiedano la restituzione, vengono consegnati agli interessati previa registrazione.

2. Gli oggetti preziosi o personali che fossero rinvenuti, non richiesti dai familiari, devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Se non reclamati, decorso il termine potranno essere alienati liberamente dal Comune ed il ricavato verrà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 101

Disponibilità dei materiali

1. Il materiale e le opere rinvenuti o recuperati a seguito di esumazione ordinaria o straordinaria, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero o nel miglioramento di tombe abbandonate.

2. Le croci, le lapidi, i copritomba e ogni altro oggetto ornamentale potranno, se non richiesti dagli interessati, essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulle sepolture di qualche parente che ne sia sprovvisto purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti per la nuova sepoltura.

3. Sono conservate, a cura del Comune, le opere di pregio artistico e storico.

Art. 102

Smaltimento rifiuti

1. Tutti i rifiuti risultanti dell'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa in vigore.

TITIOLO VI

LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

CAPO I

DISCIPLINA

Art. 103

Apposizione di lapidi – Costruzioni

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni lapidi o costruzioni di tombe, sepolcri, ecc., ovvero restauri e riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco.

2. I progetti per la costruzione di tombe, monumenti funebri e di sepolture private devono ottenere, oltre l'autorizzazione di cui al primo capoverso, anche il parere della Commissione Edilizia e quanto altro specificato all'art. 72.

Art. 104

Lavori: sospensioni ed estromissioni

1. Le imprese ammesse ad eseguire lavori cimiteriali potranno pur sempre essere possibili di sospensione e di estromissione dall'ambito cimiteriale a tempo indeterminato per motivi di carattere tecnico e morale.

2. Le stesse sanzioni saranno applicate qualora un'impresa si renda responsabile di danni a persone o cose sia del Comune che di terzi e non provveda all'immediato risarcimento. Così pure, potrà essere sospeso od estromesso, ugualmente, qualunque privato esecutore di opere, dipendente dall'impresa, quando il di lui cattivo comportamento fosse lesivo della particolarità dell'ambiente cimiteriale, sempre fatte salve, naturalmente, le sanzioni previste per le contravvenzioni del presente regolamento e quelle previste dalla legge per i reati di maggiore gravità.

Art. 105

Cauzione

1. Le imprese assuntrici delle costruzioni di tombe di famiglia o per comunità dovranno effettuare, prima di ogni singolo lavoro e prima del suo inizio, il versamento di idonea cauzione.

Art. 106

Recinzione cantieri

1. Nella costruzione di tombe di famiglia e per comunità, quando l'ufficio comunale lo riterrà necessario, le imprese dovranno recingere lo spazio assegnato con assito di tavole costruito a regola d'arte. In ogni caso le stesse imprese non potranno occupare spazi attigui senza speciale autorizzazione del predetto ufficio ed hanno comunque l'obbligo di ripulire il terreno ed ogni altra cosa eventualmente danneggiata.

2. E' fatto tassativo obbligo al legale rappresentante dell'impresa ed ai suoi collaboratori di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutte le cautele al fine di evitare qualunque danno e pregiudizio sia a persone che a cose del Comune o di terzi.

3. In ogni caso, verificandosi un danno a chicchessia e per qualunque cosa, ogni responsabilità non potrà che far carico direttamente ed esclusivamente all'impresa con l'esclusione di qualsiasi responsabilità di sorta del Comune ancorché trattasi di lavori effettuati dall'impresa previe le debite autorizzazioni del Comune stesso.

Art. 107

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese specializzate in lavori cimiteriali, operanti nell'interno dei cimiteri, sarà fissato dall'Ufficio Comunale, restando, però, sempre esclusa la possibilità di eseguire lavori nei giorni festivi.

2. Alla vigilia di ogni festività non potranno essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti.

3. In particolare, dal 28 Ottobre al 5 Novembre, è vietato introdurre nei cimiteri materiale anche per tombe individuali e temporanee.

4. I lavori in corso dovranno essere ultimati prima del 28 Ottobre con l'obbligo per le imprese di provvedere, in ogni caso, entro tale data, allo smontaggio ed all'esportazione delle armature, dei ponteggi e di quanto altro possa costituire oggetto di turbativa per l'estetica dei cimiteri e motivo di pericolo per il pubblico durante le giornate di maggiore affluenza.

5. Durante il corso dei lavori, le imprese dovranno aver cura che, nelle giornate festive, il terreno, adiacente la costruzione, sia riordinato nel modo migliore possibile e sgombro di terra, sabbia, calce, pietre, ecc. ed ogni attrezzo di lavoro.

Art. 108

Disciplina dei veicoli

1. I veicoli adibiti al trasporto di materiali non dovranno sostare nell'interno dei cimiteri oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni che compiono.

2. Essi dovranno aver le ruote gommate; dovranno inoltre procedere a passo d'uomo.

3. La portata di detti veicoli non dovrà essere superiore ai 30 quintali.

4. E' sempre vietato l'ingresso ed il transito ad autotreni ed automezzi con rimorchio.

5. Quando, peraltro, si tratti di nuove opere cimiteriali, da eseguirsi nell'interesse della Civica Amministrazione, la Direzione dei lavori potrà concedere, in casi particolari, il transito di automezzi con maggiore portata o con rimorchio, previ accordi con l'Ufficio comunale stesso.

Art. 109

Organizzazione dei lavori

1. I materiali per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già predisposti nei cimiteri.

2. I materiali ricavati dallo scavo ed i rifiuti di ogni genere devono essere avviati, di volta in volta, alle pubbliche discariche o trasportati nel luogo indicato dall'ufficio comunale.

3. Dovrà essere cura delle imprese evitare lo spargimento di materiale sul suolo del cimitero e l'imbrattamento delle opere e dei monumenti esistenti.

4. E' vietato lasciare aperti i pavimenti non transennati o coperti con chiusure provvisorie.

5. E' fatto obbligo alle imprese di provvedere, ad opere ultimate, a ripulire restaurare e ripristinare le aree interessate.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 110

Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Gli adempimenti di cui all'art. 65, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

Art. 111

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice d'ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 112

Dirigente responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 51, 3° comma della legge 8.06.1990, n. 142, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al Segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipulazione degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste nel presente regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti d'atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 32 o 36 e 38 della Legge 8.06.1990, n. 142 e della Legge 25.03.1993, n. 81.

Art. 113

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 67 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 114

Sepolture private e tumulazioni pregresse

Mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "*Iuris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giudizio giurisdizionale.

In tale caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3. I concessionari di sepoltura a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 115

Domande giacenti per concessioni tombe di famiglia, collettività od edicole

Le richieste di concessione di aree per sepolture private per tombe di famiglia o collettività od edicole, potranno essere accolte quando il Comune ne acquisisca la disponibilità nei seguenti casi:

- rinuncia a precedenti concessioni;
- dichiarazione di decadenza delle stesse;
- acquisizione di nuove aree all'uopo destinate per ampliamento del cimitero.

Art. 116

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienici sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e richiedano il provvedimento d'individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 117

Richiamo norme vigenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiama le norme contenute nel Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 118

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore appena divenuta esecutiva la delibera d'approvazione, dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni, attestata dal Segretario Comunale.